

L'8 luglio alla SUPSI

Il recente Decreto Legge del Governo italiano AMPLIATE LE MISURE DI RITORSIONE FISCALE

Presentazione

Il decreto legge emanato il 26 giugno 2009 dal Governo italiano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, contiene diversi importanti provvedimenti di contrasto ai paradisi fiscali e in generale di inasprimento dell'operatività di società estere, anche localizzate in Stati diversi da quelli tradizionalmente considerati paradisi fiscali.

In particolare, da un lato il decreto legge agisce nei confronti delle persone fisiche che detengono investimenti in Paesi *black list* in violazione delle norme di monitoraggio valutario, introducendo una presunzione per cui tali investimenti si presumono costituiti mediante evasione fiscale e raddoppiando al contempo le sanzioni previste per l'infedele dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente italiano, a cui potrebbe quindi essere applicata una sanzione superiore a quattro volte l'ammontare delle imposte originariamente dovute.

Per rendere effettiva tale norma sanzionatoria, il Governo ha previsto, oltre ad un impegno a rafforzare la cooperazione internazionale, la creazione di un'unità speciale per il contrasto dell'evasione e dell'elusione internazionale, finalizzata all'acquisizione di informazioni utili ad individuare i comportamenti illeciti. Occorrerà comprendere come si svilupperà in concreto la cooperazione internazionale e l'azione di questa "unità speciale", ma è chiaro che tale misura prepara il campo ad un prossimo intervento legislativo finalizzato al rimpatrio in Italia dei capitali esteri mediante un'amnistia per le violazioni commesse, e parrebbe che il lancio di uno "scudo fiscale *ter*" sia previsto già nelle prossime settimane in sede di conversione del decreto legge.

Da un altro lato, il decreto legge modifica in senso più stringente la disciplina italiana delle *controlled foreign corporations* (CFC), rendendo più gravosa la dimostrazione della circostanza esimente dello svolgimento di un'attività effettiva, ed estendendone l'applicazione alle società residenti in Stati diversi da quelli compresi nella *black list*.

Nel caso infatti le società estere siano residenti in Stati *black list*, la circostanza esimente dell'effettiva attività commerciale è stata modificata nel senso di richiedere che lo svolgimento dell'attività non sia solo effettivo ma anche che avvenga "nei confronti del mercato di quello Stato" (ricependo così la posizione già espressa dall'Agenzia delle Entrate); non è più sufficiente, quindi, dimostrare l'esistenza di una struttura effettiva, ma occorre provare che i destinatari dell'attività della società (clienti e fornitori) appartengano al mercato dello Stato in cui la società è localizzata.

Inoltre, tale circostanza esimente non è comunque utilizzabile per le società holding, per le società di investimento, per le società che gestiscono marchi o brevetti, e in generale per le società che forniscono servizi nell'ambito del gruppo.

Infine, il decreto introduce una novità assoluta che riguarda le società controllate residenti in qualsiasi altro Stato estero, anche appartenente all'Unione Europea. A queste società si applica la disciplina CFC, e quindi l'imputazione del reddito al soggetto controllante italiano qualora (congiuntamente):

- la società estera sia assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia; e
- si tratti, in sostanza, di una società holding, di una società di investimento, di una società che gestisce marchi o brevetti, oppure di una società che fornisce servizi nell'ambito del gruppo.

Nel caso delle società estere residenti in Stati diversi da quelli *black list*, è possibile disapplicare la disciplina CFC - tramite istanza di interpello - dimostrando che "l'insediamento estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale", rendendo quindi compatibile la nuova disposizione con quanto sancito dalla Corte di Giustizia CE.

Programma

- Il nuovo requisito della localizzazione del mercato in cui opera la società *black list*
relatore Siegfried Mayr
- L'applicabilità della disciplina CFC alle società controllate residenti in Stati non-*black list*
relatore Pierpaolo Angelucci
- Le nuove sanzioni per le attività detenute all'estero e il previsto rafforzamento della cooperazione internazionale, per il tramite di "unità speciali", preparano la strada ad un nuovo scudo fiscale
relatore Mauro Manca
- Le sanzioni previste dall'ordinamento italiano in tema di violazioni degli obblighi dichiarativi delle disponibilità detenute all'estero: le novità di cui al recente Decreto Legge n. 78/2009
relatrice Angela Monti

Relatori

- **Pierpaolo Angelucci**, dottore commercialista, studio Facchini Rossi Scarioni, Milano
- **Mauro Manca**, dottore, funzionario Agenzia delle Entrate
Le opinioni sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo la posizione ufficiale dell'Agenzia
- **Siegfried Mayr**, dottore commercialista, titolare di uno studio di consulenza tributaria a Milano
- **Angela Monti**, avvocato tributarista in Milano e Lugano

Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

Data, Orario, Luogo

Mercoledì 8 luglio 2009, dalle 14.00 alle 17.30, Aula La Grande, Stabile Le Gerre, Manno

Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro martedì 7 luglio 2009

Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21
sito: www.fisco.supsi.ch, email: diritto.tributario@supsi.ch

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

FC 08/09 – DSAS 114

Ampliate le misure di ritorsione fiscale

Mi iscrivo

Cognome	Nome	Professione
---------	------	-------------

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente	Via, N.
--------------	---------

NAP, Luogo	Tel.	E-mail
------------	------	--------

Data	Firma
------	-------

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C.
Causale: Titolo del corso.

Condizioni generali

In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello sviz